

ALLEGATO N. 5

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI AD ESTERNI

(Art. 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007)

Art. 1 Le regole

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell’art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 3, commi 55, 56 e 57 della Legge 244/2007, disciplina l’affidamento a soggetti esterni all’Amministrazione di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca.

Art. 2 Programma annuale

1. Il Consiglio comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, affidabili nel corso dell’esercizio di riferimento.
2. La deliberazione consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e s.m.i.
3. Sono fatte salve le materie e le competenze previste ed assegnate all’Ente da disposizioni legislative.

Art. 3 Limiti di spesa

1. Il presente regolamento indica la spesa massima annuale sostenibile per gli incarichi ivi indicati.
La spesa massima è calcolata nella misura del 10 % della spesa di personale iscritta in bilancio e definita secondo l’art. 1, comma 562, della Legge 296/2006.
2. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del Programma di cui al precedente art. 2. Per incarichi urgenti e per i quali è ammesso l’affidamento diretto ai sensi del successivo art. 4, comma 3, la modifica del Programma può avvenire anche in via cumulativa.

Art. 4

Procedimento di affidamento

- 1 Gli incarichi vengono conferiti dal responsabile del servizio interessato all'incarico, previa certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo.
- 2 I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge. In particolare saranno seguiti i requisiti professionali richiesti dalle seguenti leggi speciali: il D. Lgs 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni (T.U. per l'affidamento lavori, forniture e servizi), il D. lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro), la legge 818/1984 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa in materia di prevenzione antincendio), il D.P.R. 293/2002 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo), la legge 203/2003 (normativa in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti, ecc.).
- 3 Analogamente i provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per talune specializzazioni acquisibili attraverso particolari corsi di studio o di abilità tecnico-artistica, quali ad esempio, insegnanti di strumenti musicali, di arti cinematografiche, cuochi, maestri artigiani, pittori, ecc.
- 4 Gli incarichi di importo superiore a 206.000,00 euro al netto dell'Iva, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 20.000,00 euro, al netto dell'Iva, e 206.000,00 euro, al netto dell'Iva, previa consultazione di almeno 5 operatori. Per incarichi non superiori a 20.000,00 euro, al netto dell'Iva, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile di cui al precedente comma 1.
- 5 Sono inoltre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento, da accertarsi a mezzo di curriculum vitae.

Art. 5

Pubblicità degli incarichi

- 1 Gli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, devono essere pubblicati all'Albo pretorio, sul sito web, nonché inseriti in una banca dati accessibile al pubblico.
- 2 L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244/2007.

Art. 6

Controlli della Corte dei Conti

- 1 Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, sono sottoposti al

preventivo controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000,00 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

Art. 7

Esclusione

- 1 Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs 163/2006, come modificato dal D. Lgs 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
 - b) le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6bis e 6quater dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nella fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001.